

Articolo 37

Emanazione

¹ Ciascuna azienda industriale deve avere un regolamento aziendale.

² Per ordinanza, un regolamento aziendale può essere prescritto anche alle aziende non industriali, in quanto tale regolamento sia giustificato dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori.

³ Le altre aziende non industriali possono darsi un regolamento aziendale, conformandosi al presente capo.

⁴ Il regolamento aziendale è convenuto per iscritto fra il datore di lavoro e una delegazione liberamente eletta dai lavoratori o è emanato dal datore di lavoro dopo consultazione con i lavoratori.

Premessa

Un regolamento aziendale comprende varie istruzioni della direzione aziendale sui punti seguenti:

- Protezione della salute e prevenzione degli infortuni (obblighi del lavoratore, utilizzo di equipaggiamento di protezione, comportamento e informazione in caso di eventi e incidenti, ecc.)
- Comportamento nell'azienda
- Ordine nell'azienda
- Sanzioni

Queste regole sono riassunte in poche pagine per permettere una visione d'insieme semplificata ed evitare che i collaboratori debbano raccogliere regolamenti sparsi in diversi luoghi.

Capoverso 1

Per azienda industriale si intende un'azienda che è stata oggetto di una procedura d'assoggettamento secondo le modalità previste nell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (v. i criteri per la definizione di un'azienda industriale all'art. 5 LL). Le aziende industriali sono le sole tenute ad avere un regolamento aziendale. Spesso, infatti, i metodi di lavoro in queste aziende comportano un elevato rischio di infortunio. Il regolamento aziendale

contiene principalmente disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni.

Capoverso 2

Questo capoverso lascia aperta la possibilità di prescrivere un regolamento aziendale anche per le aziende che non adempiono i criteri di assoggettamento per le aziende industriali secondo l'articolo 5 LL. Un simile provvedimento si impone, ad esempio, se le peculiarità dell'azienda richiedono un'informazione diffusa ai lavoratori circa le misure di protezione sul posto di lavoro. La soluzione più opportuna è di fissare queste informazioni in un regolamento aziendale. Finora, tuttavia, non si è mai fatto ricorso a questa possibilità nell'OLL 1.

Capoverso 3

Nel quadro delle disposizioni legali le aziende sono libere di dotarsi di un regolamento aziendale. Un tale regolamento permette anche, in particolare, di impartire istruzioni ai lavoratori (art. 321d del Codice delle obbligazioni). Il presente capoverso dovrebbe incoraggiare le imprese a disciplinare gli aspetti della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e a sensibilizzare i lavoratori in tal senso.

Art. 37

LL

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

V. Regolamento aziendale
Art. 37 Emanazione

Capoverso 4

Gli articoli 67 e 68 OLL 1 disciplinano l'emanazione di un regolamento aziendale. Le stesse modalità si applicano anche in caso di modifica del regolamento. Il datore di lavoro che decide da solo il regolamento aziendale deve attenersi unicamente al diritto dei lavoratori di essere sentiti secondo l'articolo 48 LL. I datori di lavoro non sono tenuti legalmente ad adeguare il regolamento ai desideri dei lavoratori. Hanno tuttavia interesse a consi-

derare le loro richieste affinché il regolamento sia anche meglio osservato. L'elaborazione del regolamento aziendale con la collaborazione di tutti i dipendenti dell'azienda è fondamentalmente possibile, ma difficilmente realizzabile. Una soluzione pratica consiste nell'eleggere una delegazione dei lavoratori incaricata di convenire un regolamento aziendale con il datore di lavoro. Per l'elezione della delegazione dei lavoratori occorre tener conto delle disposizioni della legge sulla partecipazione.